

STATUTO

LA CALENDULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS, IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLAMAINA AV CONTRADA
DEMANIO 84

Numero REA: AV - 188722

Codice fiscale: 02865040642

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-10-2015 - Statuto completo	2
--	---

	dell'art. 2477 c.c., nonchè quando la cooperativa emette	
	strumenti finanziari non partecipativi.	
	IV). Ai sensi dell'articolo 2521 n. 13) del Codice Civile, i	
	costituiti dichiarano che l'importo globale delle spese per	
	la costituzione poste a carico della cooperativa, ammonta	
	approssimativamente a Euro 1.400,00 (millequattrocento/00).	
	V). Tutte le spese del presente atto, conseguenti e	
	dipendenti, sono a carico della Cooperativa la quale chiede	
	l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in	
	materia di Cooperative Sociali dalla Legge 8 Novembre 1991	
	n. 381 nonchè in materia di ONLUS (organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale) introdotte dal Decreto	
	Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997 ed in particolare	
	l'esenzione dall'Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 27 bis	
	della Tabella allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 e	
	l'applicazione della tassa fissa di registro prevista	
	dall'art. 11 Bis della tabella allegata al D.P.R. 26 Aprile	
	1986 n. 131.	
	VI). La Cooperativa è disciplinata dalle norme contenute	
	nello Statuto Sociale qui di seguito riportato.	
	STATUTO	
	TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - RINVIO - DURATA	
	Articolo 1. Denominazione - Sede - Rinvio.	
	E' costituita ai sensi dell'art. 1), lettere a) e b) della	
	legge 8 Novembre 1991 n. 381 una Cooperativa Sociale a	

	mutualità prevalente, con sede nel Comune di Villamaina (AV)	
	denominata "LA CALENDULA Società Cooperativa Sociale a r.l.	
	- ONLUS" all'indirizzo comunicato dall'organo amministrativo	
	presso il registro delle imprese.	
	Con decisione dell'organo amministrativo può istituire e	
	sopprimere, in Italia e all'estero, filiali e unità locali	
	comunque denominate; compete ai soci la decisione di	
	istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.	
	La Cooperativa è tenuta al rispetto delle norme di cui alla	
	citata Legge 8 Novembre 1991 n. 381 per cui sarà considerata	
	cooperativa "a mutualità prevalente" indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'art. 2513 c.c. e ciò ai sensi dell'art.	
	111-septies delle disposizioni di attuazione al codice	
	civile così come introdotto dall'art. 9 del D.L.vo 17	
	Gennaio 2003 n.6.	
	Per quanto non disciplinato specificamente nelle normative	
	sopra indicate, ai sensi dell'art. 2519 cod. civ., si	
	applicano alla presente cooperativa, in quanto compatibili,	
	le norme delle società a responsabilità limitata e ciò fino	
	a quando la cooperativa si troverà nelle situazioni previste	
	dal secondo comma dell'art. 2519 c.c.	
	Se non sussisterà più detta situazione, l'assemblea dei soci	
	adeguerà senza indugio il presente statuto alle norme della	
	società per azioni, in quanto compatibili.	
	La Cooperativa sarà iscritta a cura e sotto la	

	responsabilità dell'organo amministrativo nell'apposito albo	
	previsto dall'art.2512 c.c..	
	Articolo 2. Durata e adesioni.	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II: SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3. Scopo mutualistico.	
	La cooperativa si ispira ai principi della solidarietà e	
	della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare	
	ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di	
	soggetti in stato di particolare difficoltà, in stretto	
	legame con le esigenze del territorio e in un equilibrato	
	rapporto con gli enti pubblici.	
	La cooperativa intende promuovere le condizioni socio -	
	culturali per il graduale inserimento lavorativo dei soci.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	- lo svolgimento di attività finalizzate all'espletamento di	
	servizi socio sanitari ed educativi CONTEMPLATI DALLA	
	LETTERA A) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 381 DEL GIORNO 8	
	NOVEMBRE 1991;	
	- lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	

	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate,	
	CONTEMPLATE DALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 381	
	DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 1991.	
	La cooperativa ha lo scopo altresì di promuovere sul	
	territorio l'economia etica e solidale, attuare azioni di	
	imprenditoria sociale che favoriscano lo sviluppo umano,	
	economico e sociale della comunità.	
	E' retta dai principi della mutualità e collabora	
	fattivamente con le organizzazioni del volontariato e della	
	solidarietà sociale.	
	Può aderire alle associazioni territoriali, regionali,	
	nazionali o comunitarie di assistenza, tutela e promozione	
	della cooperazione e dell'associazionismo.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	
	soci.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci devono essere disciplinate da un apposito regolamento	
	approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	Articolo 4. Oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere le attività in appresso	
	elencate che verranno esercitate con modalità che siano	

	compatibili con lo stato soggettivo dei soci, e comunque	
	tali da favorirne l'integrazione sociale e la realizzazione	
	personale nel mondo del lavoro, rispetto alla quale	
	l'elemento della produzione del guadagno economico deve	
	essere posto su un piano assolutamente secondario.	
	In tale prospettiva la cooperativa svolgerà attività	
	relative ai seguenti settori:	
	CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA a)	
	dell'art. 1) Legge 381/91, la Cooperativa, senza fini di	
	speculazione privata ed in spirito di mutualità, intende far	
	conseguire ai soci una giusta remunerazione del lavoro	
	prestato, organizzando e svolgendo attività rivolte a due	
	settori fondamentali:	
	settore socio-sanitario-assistenziale e settore studi e	
	progettazione nel campo sociale e precisamente: servizi	
	sociosanitari orientati in via prioritaria, ma non	
	esclusiva, ai bisogni di persone disagiate e, in	
	particolare, anziani, minori a rischio, immigrati, nomadi,	
	detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero	
	chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno.	
	Si precisa che sia la condizione e le categorie sociali, sia	
	gli interventi nei settori sociosanitari, assistenziali e	
	non, e socio-educativi sono intesi in senso dinamico,	
	secondo l'evoluzione umana e tecnologica e secondo la scelta	
	di specifici settori di operatività in base alle richieste	

	del mercato e vantaggiosi per la persona richiedente e per	
	l'offerta; in relazione a ciò la cooperativa può svolgere,	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto di	
	terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti	
	pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a	
	gare ed appalti, relative alle seguenti attività, per tutte	
	le categorie di soggetti già menzionati:	
	la fornitura di beni, servizi e prestazioni sanitarie e	
	sociali; - l'organizzazione e la gestione di servizi di	
	assistenza domiciliare semplice o integrata, infermieristica	
	e sanitaria, a favore di persone svantaggiate, anziane,	
	inferme o bisognose, di disabili psichici, di portatori di	
	handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in	
	difficoltà, sia presso il proprio domicilio, sia presso	
	ospedali, case di cura, case di riposo; la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di	
	servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione	
	professionale, sanitari di base e a elevata integrazione	
	sociosanitaria; l'intervento a favore di famiglie	
	finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire	
	l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche	
	momentaneo; la gestione di attività e servizi di sostegno e	
	riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture	
	sanitarie, scuole e simili; il recupero psichico di degenti	
	ed ex degenti in ospedali psichiatrici; l'educazione	

	alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute	
	e la prevenzione delle malattie; la gestione di strutture	
	sanitarie, socio sanitarie, di assistenza ed educative,	
	centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità	
	terapeutiche e riabilitative, case protette, case di	
	accoglienza per anziani, handicappati, tossicodipendenti e	
	malati di mente (ed attività di riabilitazione in strutture	
	residenziali per soggetti con disagio mentale e persone con	
	disagi familiari, donne e bambini che hanno subito violenze	
	in ambito familiare); la formazione professionale nei	
	settori dei servizi sociali; la gestione di centri di	
	accoglienza per stranieri o persone bisognose; lo	
	svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità	
	locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane,	
	inferme o bisognose; la promozione dell'impegno di	
	istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone	
	svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con	
	enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni,	
	società ed enti che svolgano la propria attività nei settori	
	suindicati; - lo svolgimento per conto terzi di pratiche	
	previdenziali o assistenziali inerenti alla richiesta ed al	
	rilascio di documenti e certificazioni, alla presentazione	
	presso uffici pubblici o privati di domande, istanze,	
	ricorsi anche in relazione a prestazioni farmaceutiche; -	
	l'assistenza infermieristica e sociale a bambini	

	handicappati, sia scolastica che a domicilio; -	
	l'organizzazione e gestione di call center, la fornitura di	
	servizio informazioni socio sanitarie e amministrative	
	ventiquattro ore su ventiquattro, gestiti in proprio o per	
	conto terzi; - l'organizzazione, gestione di centrali	
	operative per telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo,	
	telemedicina; - la gestione di laboratori educativi e	
	ricreativi; - lo svolgimento di servizi di trasporto e	
	accompagnamento di persone e cose di persone bisognose; - lo	
	svolgimento del servizio di consultorio sanitario	
	medico-infermieristico, con numero telefonico funzionante	
	ore ventiquattro su ventiquattro, con servizio di pronto	
	soccorso infermieristico; - lo svolgimento del servizio di	
	trasporto di prelievi organici-biologici e batteriologici	
	nonchè di trasporto di infermi e servizio di autoambulanza;	
	- il servizio di assistenza infermieristica a manifestazioni	
	in genere (sagre, fiere, convegni, avvenimenti sportivi); -	
	l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento	
	professionale ad oggetto informazioni sanitarie in genere; -	
	la stipulazione, per le attività di cui innanzi, di	
	convenzioni con comuni, ospedali, cliniche ed enti pubblici	
	e privati, nonché con tutte le strutture assistenziali in	
	genere; - concorrere alla finalizzazione ed attuazione di	
	progetti regionali e nazionali di prevenzione, recupero e	
	reinserimento di handicappati, predisponendo progetti, studi	

	e ricerche; - favorire la formazione professionale dei	
	propri soci e non soci mediante la frequenza di corsi	
	organizzati da regioni, enti pubblici o dalla cooperativa	
	stessa, tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi	
	e informativi, allo scopo di elevare le prestazioni che	
	tutti i soci svolgeranno presso enti locali e pubblici; -	
	curare pubblicazioni di riviste e opuscoli di carattere	
	informativo e sanitario; - svolgere servizio di sorveglianza	
	dell'ambiente per la prevenzione di malattie infettive; -	
	effettuare studi e ricerche sanitarie sul territorio; -	
	organizzare e gestire centri medici specialistici e	
	polivalenti;	
	CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA b) dello	
	art. 1) Legge 381/91, la cooperativa potrà svolgere attività	
	agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi	
	funzionalmente collegate alle attività sopra elencate.	
	Tali attività dovranno costituire un ulteriore sviluppo e	
	completamento delle attività assistenziali ed educative	
	svolte a favore dei soggetti svantaggiati (di cui alla	
	lettera a) della citata Legge 381/91) e dovranno essere	
	strettamente finalizzate al loro inserimento lavorativo.	
	Tali attività verranno esercitate con modalità che siano	
	compatibili con il loro stato soggettivo, e comunque tali da	
	favorirne l'integrazione sociale e la realizzazione	
	personale nel mondo del lavoro, rispetto alla quale	

	l'elemento della produzione del guadagno economico deve	
	essere posto su un piano assolutamente secondario.	
	A titolo meramente esemplificativo tra le attività	
	rientranti in quelle di cui alla citata lettera b), potranno	
	assumere particolare rilievo quelle qui appresso elencate:	
	- la disinfezione e disinfestazione di locali pubblici e	
	privati; - l'attività di orientamento, di formazione	
	iniziale, superiore, continua e di educazione degli adulti,	
	di formazione finanziata e autofinanziata, di formazione di	
	categorie speciali in tutti i settori; - servizio mensa,	
	pulizia locali con proprie convenzioni, lavanderie e	
	stirerie; - servizi nel campo del turismo per giovani ed	
	anziani, contribuendo alla gestione di soggiorni e campeggi	
	con enti pubblici o consorzi tra essi; - intervenire nella	
	gestione di centri storici; - organizzazione di eventi,	
	convegni, meetings, segreteria organizzativa pre e post	
	congresso, supporto amministrativo, studio della location,	
	studio e realizzazione grafica (brochure, locandine,	
	materiale congressuale), consulenza e accreditamento dei	
	crediti formativi, allestimenti tecnici (stand,	
	videoconferenze, impianti per traduzioni simultanee),	
	allestimento spazi espositivi, transfer, servizio catering	
	(coffee break, pranzi e cene di gala), allestimento stand,	
	gestione e prenotazioni alberghiere, realizzazione gadgets,	
	sviluppo e pianificazione di campagne pubblicitarie ed	

	inaugurazioni su misura; - studio e creazione grafica,	
	stampa piccoli e grandi formati (brochure, locandine,	
	manifesti di diverso formato), distribuzione materiale	
	pubblicitario; - animazione per eventi (clown, trampolieri,	
	artisti da strada); - allestimento e organizzazione eventi;	
	- servizi di assistenza e supporto ai centri per l'impiego;	
	- attività di servizi alle imprese ed agli enti pubblici; -	
	servizi nel settore della formazione, in particolare:	
	organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento	
	professionale ad oggetto informazioni sanitarie in genere;	
	di attività di orientamento, di formazione iniziale,	
	superiore, continua, educazione degli adulti, di formazione	
	finanziata ed autofinanziata, di formazione di categorie	
	speciali in tutti i settori; - promuovere la formazione	
	professionale dei propri soci e non soci mediante la	
	frequenza di corsi organizzati da regioni, enti pubblici o	
	dalla cooperativa stessa, tramite lezioni e conferenze con	
	contenuti educativi e informativi, allo scopo di elevare le	
	prestazioni che tutti i soci svolgeranno presso enti locali	
	e pubblici; - organizzazione e coordinamento di corsi di	
	formazione e aggiornamento professionale obbligatoria e	
	facoltativa con rilascio certificazioni crediti, anche a	
	distanza ed in simultanea attraverso supporti informatici (a	
	titolo esemplificativo, corsi res, fad); - organizzazione,	
	coordinamento e gestione di workshop, seminari, corsi	

	teorici e pratici anche all'interno di congressi e convegni;	
	- organizzazione di lavori di gruppo, esercitazioni, role	
	playing, simulazioni, ecc., il tutto anche attraverso forma	
	di trasmissione a distanza; - organizzazione, coordinamento	
	e gestione di training individualizzato (fsc), gruppi di	
	miglioramento; - organizzazione, coordinamento e gestione di	
	attività di ricerca programmate da provider accreditato e	
	non; - organizzazione, coordinamento e gestione di	
	autoapprendimento senza tutoraggio con preparazione di	
	materiali, sistemi di supporto e verifiche attraverso	
	processi di valutazione; - organizzazione, coordinamento e	
	gestione di autoapprendimento con tutoraggio con	
	preparazione di materiali, sistemi di supporto e verifiche	
	attraverso processi di valutazione; - organizzazione,	
	coordinamento e gestione di docenze, tutoring per training	
	individualizzati oppure di aula, coordinamento di attività	
	di fsc, di gruppi di lavoro, di studio, miglioramento	
	qualità, tutoring per tirocini di valutazione e/o	
	obbligatori.	
	Il tutto anche per conto di pubbliche amministrazioni, in	
	appalto, concessione o project financing e nell'osservanza	
	delle norme dettate dalla legge e sotto la condizione del	
	rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme,	
	dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di	
	speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio	

	delle attività riservate ai sensi della attuale o futura	
	normativa.	
	Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno	
	in ogni caso rispettate, in ossequio a quanto previsto dalla	
	Circolare n. 153 del Ministero del Lavoro - Direzione	
	Generale della Cooperazione - Divisione II in data 8	
	Novembre 1996, le seguenti due condizioni:	
	== le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento,	
	come sopra esplicitamente indicate, saranno tali da	
	richiedere come essenziali il coordinamento delle attività	
	che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento	
	delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui	
	all'art. 1 Legge 381/91;	
	== l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà	
	assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività della cooperativa rientranti tra quelle di "tipo	
	a)" rispetto a quelle di "tipo b)" ai fini della corretta	
	applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa	
	vigente.	
	Sempre in ossequio al disposto della citata Circolare n.	
	153/96, che richiede la chiara evidenziazione, nello statuto	
	delle cooperative sociali, del collegamento funzionale tra	
	le attività di tipo a) e quelle di tipo b), si precisa, come	
	già sopra indicato, che queste ultime dovranno costituire un	
	ulteriore sviluppo e completamento delle attività di cui	

	alla lettera a) della citata Legge 381/91 e dovranno essere	
	strettamente finalizzate all'inserimento lavorativo dei	
	soggetti a cui favore vengono svolte le attività di tipo a).	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come	
	oggetto:	
	a) svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con	
	enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività	
	socio sanitarie e/o educative: Servizio Assistenza	
	domiciliare, Telesoccorso e teleassistenza, Trasporto per	
	soggetti in difficoltà, Reinserimento sociale e lavorativo,	
	Educativa Domiciliare, attività ludico-educative e di cura,	
	attività di laboratori creativi di vario genere, produzione	
	artigianale, informatica, attività didattico-espressive,	
	palestra, cineforum, tempo libero ecc., attività	
	socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e	
	semiresidenziali (anche per soggetti con fragilità sociale).	
	b) svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate, o aspiranti all'avvio di iniziative	
	di piccola impresa o lavoro autonomo, anche a mezzo di corsi	
	di formazione;	
	c) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per	
	conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve	
	naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla	
	comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di	

	protezione civile e attività di servizio civile e comunque	
	tutti i servizi esternalizzabili dagli Enti locali;	
	le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia	
	di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti	
	i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale	
	così come previste dallo scopo sociale in armonia con le	
	previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione	
	alcuna.	
	La cooperativa potrà altresì compiere tutte le operazioni	
	mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie - queste	
	ultime in via non prevalente e non nei confronti del	
	pubblico - necessarie e/o utili, e stipulare altresì	
	convenzioni con Pubbliche amministrazioni per l'assunzione e	
	lo svolgimento di servizi da queste affidate, il tutto	
	conformemente alla normativa vigente.	

	La Cooperativa per stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, può istituire una sezione di attività,	
	disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei	
	prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale il tutto nel rispetto della vigente normativa in	
	materia.	
	TITOLO III: SOCI	
	Articolo 5. Soci ordinari.	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci	
	soltanto le persone fisiche aventi la capacità di agire ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	Possono essere ammessi quali soci ordinari anche persone non	
	aventi i requisiti predetti purchè in misura non superiore a	
	quella prevista dalle leggi vigenti. Non possono essere soci	
	le persone giuridiche e ciò in relazione a quanto disposto	
	dall'art. 2522, secondo comma del codice civile.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	

	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Sono	
	soci volontari le persone che prestino la loro attività	
	gratuitamente ai sensi dell'art.2) della citata legge 8.11.	
	1991 n. 381.	
	Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	
	Il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Articolo 6. Soci speciali.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dall'art. 2527, terzo comma c.c. l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	

	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale che non può comunque superare il quinquennio	
	a norma del succitato art. 2527, u.c. c.c.;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	

	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	

	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	Articolo 7. Domanda di ammissione.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	

	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:	
	documentazione riguardante le referenze lavorative,	
	documento di identità, certificato carichi pendenti e	
	certificato penale, certificato medico di idoneità ai fini	
	della tipologia di lavoro svolto nella cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal	
	medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il	
	versamento del capitale secondo le modalità e nei termini	
	definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il	
	superamento di entrambi i limiti previsti dall'articolo	
	2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente,	
	l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in	

	materia di società per azioni, gli amministratori devono	
	convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8. Obblighi del socio.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta precisandosi che all'atto della	
	sottoscrizione va eseguito il versamento di almeno il 25%	

	(venticinque per cento) della quota sottoscritta (oltre	
	all'intero sovrapprezzo di cui appresso);	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore eventuale rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	Articolo 9. Diritti dei soci.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Tale diritto non compete ai soci speciali come previsto al	
	precedente art. 6	

	Articolo 10. Perdita della qualità di socio.	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte.	
	Articolo 11. Recesso del socio.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Si applica dove non in contrasto con le norme specifiche che	
	regolano la cooperativa l'art. 2473 del c.c.. La	
	dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 29.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	

	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 12. Esclusione.	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga	

	o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	

	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Articolo 13. Liquidazione.	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17	
	e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 14. Morte del socio.	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà	
	deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento	
	dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del	
	precedente art. 13.	
	Articolo 15. Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati.	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	

	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV: STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI	
	Articolo 16. Strumenti finanziari.	
	La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza	
	diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo	
	ad investitori qualificati, ai sensi dell'art.2526 c.c..	
	Articolo 17. Ristorni.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ritorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare:	
	1. le necessità della gestione della cooperativa;	
	2. i piani strategici della cooperativa;	
	3. le esigenze di finanziamento e di capitalizzazione della	
	cooperativa;	
	4. la qualità e la quantità della prestazione lavorativa dei	
	soci ai fini di erogare loro un trattamento economico	
	ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.	

	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Articolo 18. Elementi costitutivi.	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote ciascuna di valore non inferiore all'importo minimo e	
	non superiore all'importo massimo stabiliti dalla legge.	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 16;	
	c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	

	Così come prescritto dall'art. 2514 lettera c) del codice	
	civile, sussiste il divieto di distribuire le riserve tra i	
	soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nonché	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19. Caratteristiche delle quote.	
	Le quote sono trasferibili con effetto verso la società solo	
	con il consenso dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato e	
	contro il medesimo il socio può ricorrere in tribunale.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	

	all'articolo 29.	
	Articolo 20. Bilancio di esercizio.	
	L'esercizio sociale va dal 1^ Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno. Il primo esercizio si chiude il 31 Dicembre 2015.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c..	
	In quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve	
	segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in	
	caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni	
	della dilazione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio	
	1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	

	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato, nel rispetto assoluto del divieto di	
	distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, così	
	come prescritto dall'art. 2514 lettera a) del codice civile;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, nel rispetto	
	assoluto del divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi così come prescritto dall'art. 2514 lettera	
	b) del codice civile;	
	g) la restante parte:	
	- a riserva straordinaria di cui alla lettera e) art.18;	
	- ai fondi di cui alla lettera f) dello stesso articolo.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a	
	finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento	
	delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo	
	mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	
	del precedente articolo 17, è consentita solo una volta	

	effettuate le destinazioni degli utili di cui alle	
	precedenti lettere a), b) ed f).	
	TITOLO VI: RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Articolo 21. Decisioni dei soci.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	

	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479 - bis del codice civile.	
	Articolo 22. Assemblee.	
	L'assemblea può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede	
	legale purchè nel territorio dello Stato Italiano.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle	
	materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo	
	stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda	
	convocazione dell'adunanza.	
	Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori	
	a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale, con	
	mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli	
	interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione	
	uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):	
	a) lettera inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della data	
	dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati	
	fornita di avviso di ricevimento;	
	b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i	
	soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in	
	copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di	
	ricevimento;	
	c) messaggio fax o di posta elettronica ricevuto da tutti i	
	soci, i quali dovranno, entro la data stabilita	
	dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso	

	mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di	
	ricevimento.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Articolo 23. Costituzione e quorum deliberativi.	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza	
	assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7	
	del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	Articolo 24. Votazioni.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	

	Articolo 25. Voto.	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	Articolo 26. Presidenza dell'Assemblea.	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Articolo 27. Amministrazione.	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri,	
	su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata	

	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo di tempo	
	o per il numero di esercizi determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	

	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria della	
	cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere	
	indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	

	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale (se	
	nominato) sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilevo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della	
	cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	

	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a far	
	ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino	
	alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato.	
	Articolo 28. Organo di controllo.	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede	
	alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	

	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nell'apposito registro gestito e funzionante ai	
	sensi di legge.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età.	
	I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per	
	l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa	
	dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I	
	nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	

	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di	
	controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento a società	
	controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento	
	generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una	
	delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste	
	dall'art. 2399, c.c.. L'organo amministrativo può, tuttavia,	
	rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci	
	l'accesso a informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	

	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi	
	almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII: CONTROVERSIE	
	Articolo 29. Clausola arbitrale.	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci	
	ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i	
	liquidatori, i sindaci, con esclusione delle controversie	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	pubblico ministero, saranno devolute al giudizio di un	
	arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio	
	del luogo ove ha sede la società, entro il termine di 30	
	(trenta) giorni dalla domanda, proposta su istanza della	
	parte più diligente.	
	Nel caso di mancata nomina dell'arbitro nei termini, la	
	domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su	
	istanza della parte più diligente, al Presidente del	
	Tribunale nel cui circondario ha sede la società.	
	L'arbitro deciderà ex bono et aequo, entro 90 (novanta)	
	giorni dalla nomina.	

	La presente clausola compromissoria è vincolante per la	
	società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito	
	dell'accettazione dell'incarico, per amministratori,	
	liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli	
	stessi promosse o insorte nei loro confronti.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del	
	D.L.vo 17 Gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 30. Scioglimento anticipato.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 31. Devoluzione patrimonio finale.	
	Sussiste l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, così come prescritto dall'art.	
	2514 lettera d) del Codice civile.	
	TITOLO IX: REGOLAMENTI - CLAUSOLE DI MUTUALITA'	
	PREVALENTE	
	Articolo 32. Regolamenti.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa	
	ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	

	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	Con le stesse modalità deve essere approvato, ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, il	
	regolamento che disciplina le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci già richiamato nell'ultimo	
	capoverso del precedente art. 3.	
	Articolo 33. Clausole di mutualità prevalente.	
	Ad ogni buon fine si precisa che il presente Statuto	
	contiene tutte le clausole di "mutualità prevalente"	
	richieste:	
	= dall'art. 2514 c.c. lett.a): che è prevista all'art.20,	
	lett. e) del presente Statuto;	
	= dall'art. 2514 c.c. lett. b): che è prevista all'art.20,	
	lett. f) del presente Statuto;	
	= dall'art. 2514 c.c. lett.c): che è prevista all'art. 18	
	u.c. del presente Statuto;	
	= dall'art. 2514 c.c. lett. d): che è prevista all'art. 31	
	del presente Statuto.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a	
	mutualità prevalente si applica la previsione di cui	
	all'art. 2545 octies c.c..	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità	

48 di 49

49 di 49